



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MASSA
Settore civile
Ufficio crisi d'impresa ed insolvenza**

Il Tribunale di Massa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli	Presidente
Dott. Alessandro Pellegri	Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)

nel procedimento unico portante **n. 25-1/2024 R.G.P.U.**

PROMOSSO DA

Fabrizio SIGNORI

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio **depositato** dalla **medesima parte debitrice sovraindebitata** in data **16.04.2024**, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dr. Carlo Tonini e Dr.ssa Elena Violi, nominati in data 11.10.2023 comunicata in data 17.10.2023 dall'O.C.C. dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara.

Esaminate le risultanze delle informative richiamate nella Relazione Particolareggiata OCC.

Rilevato che, con decreto depositato in data 01.10.2024, il Giudice delegato formulava richiesta di chiarimenti e di integrazioni documentali;



rilevato che, in data 05.11.2024, il debitore depositava integrazioni e chiarimenti da cui emergeva che, in data 19.04.2024, il G.E. confermava e rendeva esecutivo (così definendo una controversia tra i creditori, il progetto di distribuzione; in data 30.04.2024 il professionista delegato alla procedura esecutiva n. 18/2021 R.G.E.I. eseguiva pagamento mediante bonifico di importo pari ad _____ a favore di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; in data 30.04.2024 veniva chiuso il conto corrente intestato al processo esecutivo;

Udita la relazione del Giudice Delegato

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la debitrice sovraindebitata ha la residenza nel territorio del Comune di Montignoso (MS) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale (in quanto pur avendo ricoperto qualità di imprenditore commerciale, risultava, in data **16.04.2024**, ossia alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, **cancellato** dal Registro delle imprese da oltre un anno, segnatamente **cancellato in data 07.07.2021**, come rilevato nella Relazione particolareggiata OCC allegata al ricorso e come attestato da visura camerale aggiornata acquisita d'ufficio a titolo di istruttoria) ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del **sovraindebitamento** codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”*)



desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente-debitrice.

La nozione giuridica di **“sovraindebitamento”** presuppone a sua volta le nozioni di:

“crisi”: *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* [art. 2, comma 1°, lettera a) CCII];

“insolvenza”: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* [art. 2, comma 1°, lettera b) CCII].

- La parte ricorrente mette a disposizione i suoi beni (immobili tra cui fabbricati e terreni e beni mobili anche registrati) come specificati nella relazione particolareggiata OCC cui si rinvia che vanno acquisiti all’attivo della procedura.

- Il fabbisogno economico mensile non va quantificato, in quanto parte ricorrente ha dichiarato e documentato (come attestato anche dagli OCC) di non avere alcun reddito personale essendo a completo carico della figlia.

- Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Preciso che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall’art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

L’art. 270, comma secondo, lettera b), D.lgs. 12.01.2019, n. 14 s.m.i. (tra cui da ultimo il **D.lgs. 13.09.2024, n. 136**), recante il **“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”** nel testo attualmente vigente, risultante dalle modificazioni introdotte dal **Correttivo recato dal D.lgs. 136/2024**, ha il seguente tenore letterale:

“Con la sentenza il tribunale: (...) b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In quest’ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d’appello cui appartiene il tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”.

In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell’entrata in vigore del Correttivo:

Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (*Entrata in vigore e disciplina transitoria*):



“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (...)”

4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, **liquidazione controllata** e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).

Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data **(sabato) 28 settembre 2024** e risulta applicabile a procedure pendenti a quella data, come la presente.

P.Q.M.

Visto l’art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l’apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **Fabrizio SIGNORI** r

residente in

NOMINA Giudice Delegato il Dr. Alessandro Pellegri;

NOMINA Liquidatore giudiziale un organo collegiale composto dalla **Dr.ssa Elena VIOLI e dal Dr. Carlo TONINI**, entrambi già O.C.C. nella presente procedura ed entrambi attualmente iscritti *nell’elenco dei gestori di cui allo “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest”* nonché alla Sede di Massa Carrara dell’Albo professionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell’Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori, risultanti dall’Elenco depositato, termine, a pena di inammissibilità, fino a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l’avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l’obbligo di munirsi di un domicilio



digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA, a norma dell'art. 270 comma quinto CCII (che rinvia agli artt. 150 e 151 CCII), che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore e che, a norma dell'art. 143 CCII richiamato dall'art. 270 comma quinto CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo in relazione alle cause pendenti e che, a norma di tale disposizione, *"il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quanto l'interruzione viene dichiarata dal giudice"*.

DISPONE l'inserimento, a cura del Liquidatore, della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale.

DISPONE CHE la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

ORDINA al Liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, ex art. 275 CCII, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE che il Liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione, una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del debitore di cui all'art. 282 CCII,



relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione;

DISPONE che il Liquidatore depositi, terminata la liquidazione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione del compenso;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno **06.05.2025**.

Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri

Il Presidente del Tribunale e del Collegio
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli

